



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

e dal Ministro della difesa (GUERINI)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

(V. Stampato Camera n. 2322)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 settembre 2020*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b.*, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DEL BURKINA FASO

RELATIVO ALLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana

E

Il Governo del Burkina Faso

Denominati in seguito «la Parte» o «le Parti»:

- **Riaffermando** il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- **Desiderosi** di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- **Convinti** che la cooperazione reciproca nel settore della difesa permetterà di rinforzare le relazioni esistenti tra le Parti,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI E OBIETTIVO

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, di uguaglianza e d'interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare Intese Tecniche per attuare la cooperazione militare e tecnica e stabilire dei piani, annuali e pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti così come le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano di cooperazione annuale potrà essere sottoscritto, di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dalle Parti.
- c. Le attività concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero incaricato della Difesa del Burkina Faso.
- d. Consultazioni tra Rappresentanti delle Parti possono essere organizzate, alternativamente in Italia e in Burkina Faso, allo scopo di elaborare e di approvare, ove opportuno e previo consenso delle Parti, eventuali accordi specifici a completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Burkina Faso.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere i campi del settore della difesa di seguito elencati:

- a. politica di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

- c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
- e. formazione e addestramento in campo militare;
- f. questioni ambientali connesse ad inquinamento causato da attività militari;
- g. sanità militare;
- h. storia militare;
- i. sport militare;
- j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti nel settore della difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;
- b. scambi di esperienze tra esperti delle Parti;
- c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambi di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati da enti civili e militari della Difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. visite di aeromobili militari;
- i. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
- k. altre attività militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa nazionale;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dal trasporto e dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ricevente fornirà cure mediche d'urgenza, nelle installazioni previste per il proprio personale delle Forze Armate in favore del personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità dei fondi delle Parti.

ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ricevente.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante - per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite.

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività previste nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.

ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi sistemi giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti esprimono il loro accordo sulla possibilità di instaurare una cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti, di seguito elencate:

- a. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
- b. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- c. armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
- d. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- e. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- f. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- h. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali specifici per l'addestramento militare;
- j. sistemi ed attrezzature costruiti per la produzione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- k. attrezzature speciali appositamente costruite per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di materiali d'interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette tra i due Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Le Parti s'impegheranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambi di esperienze nel campo tecnico;
- c. produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno supporto tecnico - amministrativo reciproco, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti s'impegheranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché, per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla competente Autorità per la Sicurezza o altre Autorità designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per il Burkina Faso
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	RESTREINT

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive competenti Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 11 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le normative nazionali di ciascuna Parte.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Burkina Faso, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con i due Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorità competenti per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate delle Parti.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità previste all'Articolo 10 del presente Accordo.

**ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE**

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando una delle Parti non deciderà, in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La denuncia dell'Accordo effettuata da una delle Parti dovrà essere notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. La stessa avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 01.07.2019 in due originali, ciascuno nella lingua italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, il testo in lingua inglese prevarrà sulle altre versioni.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL
BURKINA FASO



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT
OF BURKINA FASO**

**ON COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Government of the Italian Republic

And

The Government of Burkina Faso

Hereinafter referred to as «Party» or «Parties»:

- **Confirming** their commitment to the Charter of the United Nations;
- **Desiring** to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- **Confident** that mutual cooperation in the field of Defence will enhance the existing relationship between the Parties,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 PRINCIPLES AND AIM

Cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislations and international commitments, as well as with the obligations of the Italian Party ensuing from its membership of the European Union, to encourage, facilitate and develop cooperation in the field of Defence.

ARTICLE 2 GENERAL COOPERATION

1. Implementation

- a. On the basis of this Agreement the Parties may sign technical Arrangements implementing military and technique cooperation, as well as elaborate annual or long-term plans of bilateral cooperation in the Defence sector which will determine venues, dates and the number of participants as well as the modalities of implementation of the cooperation activities.
- b. The annual plan of cooperation can be signed by authorized representatives of the Parties, after mutual agreement.
- c. The organisation and conduct of concrete co-operation activities in the Defence field will be organized and carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry in charge of Defence of Burkina Faso.
- d. Consultations of the Parties' representatives will be conducted alternately in Italy and in Burkina Faso, in order to draw up and agree, if advisable and subject to the approval of both Parties, possible specific Arrangements to complete this Agreement, as well as possible cooperation programs between the Italian Armed Forces and the Burkinabe Armed Forces.

2. Fields

- Cooperation between the Parties may include the fields in the Defence Sector listed below:
- a. defence policy;

- b. research and development, logistic support and acquisition of defense products and services;
- c. peace support operations and humanitarian operations;
- d. Armed Forces organization and employment, as well as structure and equipment of military units and personnel management;
- e. education and training in the military field;
- f. environmental issues related to pollution caused by military activities;
- g. military medical service;
- h. military history;
- i. military sport;
- j. other military fields of mutual interest to the Parties.

3. Modalities

The cooperation between the Parties can take place by the following means:

- a. mutual visits by delegations of civilian and military personnel;
- b. exchanges of experiences between experts of the Parties;
- c. meetings between Defence Institutions representatives;
- d. exchanges of lecturing and training personnel, as well as of students from military Institutions;
- e. participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, debates and symposiums, offered in military and civilian Defence establishments;
- f. participation in military exercises;
- g. participation in humanitarian operations and peacekeeping;
- h. visits of military aircraft;
- i. exchanges in the field of cultural and sporting activities;
- j. support to the commercial initiatives related to Defence materials and services linked to Defence matters;
- k. other military activities to be agreed between the Parties.

ARTICLE 3 FINANCIAL MATTERS

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, as regards:
 - a. travel expenses, per diem, salaries, insurance for illness and injury, as well as other allowance due to its own personnel under its regulations;
 - b. medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.
2. Without prejudice to the terms of item "b", above, the host Party shall provide urgent emergency treatment, at medical installations for its Armed Forces, to any personnel of the sending Party who may require medical assistance during the implementation of bilateral cooperation activities under this Agreement, and, where necessary, at other health care facilities, provided that the sending Party pays its own cost.
3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds by the Parties.

ARTICLE 4 JURISDICTION

1. The Authorities of the host State have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel, for the offences committed in their national territory and punishable under the host country national regulations.
2. The Authorities of the sending State have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and over civilian personnel – if it is subject to the law in force in the sending State - in the following cases:
 - a. when the offences threaten the security or goods of the sending State;
 - b. when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.
3. Should the above mentioned hosted personnel be involved in events for which the laws of the host State prescribe the capital punishment and/or other sanctions contrary to the fundamental principles and legislation of the sending State, such punishment and/or sanctions shall not be delivered and, if pronounced, they shall not be administered.

ARTICLE 5 COMPENSATION FOR DAMAGES

1. Compensation for damages caused to the host Party by a member of the sending Party during or in connection with his/her mission/exercise under this Agreement, will be - by mutual agreement between the Parties – indemnified by the sending Party.
2. If the Parties will be jointly responsible for loss or damages caused during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual agreement, settle that loss or damage.

ARTICLE 6 COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE MATERIALS

1. Categories of armaments

In accordance with the respective national legal systems and in order to regulate activities relating to defense equipment, the Parties will agree of establishing cooperation in the following categories of armaments:

- a. aircraft and military helicopters, aero spatial systems and related equipment;
- b. tanks and vehicles specifically made for military use;
- c. automatic firearms and associated ammunition;
- d. medium and large-caliber weapons and associated ammunition;
- e. bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rockets, missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- f. gunpowder, explosives and propellants specifically made for military use;
- g. electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment specifically made for military use;
- h. especially manufactured armored materials specifically made for military use;
- i. specific materials for military training;
- j. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunitions;
- k. special equipment manufactured specifically made for military use.

The mutual supply of products of interest for the respective Armed Forces shall take place under this Agreement and will be implemented either through direct State-to-State operations, or through private companies authorized by the respective Governments.

The Parties undertake not to re-export the acquired material to third Parties without the previous consent of the Party which originally provided the material.

2. Modalities

Activities in the area of defense industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may be conducted by the following means:

- a. scientific research, test and design;
- b. exchanges of experiences in the technical sector;
- c. mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
- d. support to the Defense industries and Governmental Bodies in order to create cooperation in the field of the production of military materials.

The Parties will offer mutual technical - administrative support, assistance and collaboration in order to promote the execution of this Agreement, by the industries and / or the organizations concerned, as well as of the contracts signed under the provisions of this Agreement.

ARTICLE 7 INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property, including patents, stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement, according to their respective national legislations and to applicable international Agreements in this area signed by the Parties, including, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.

ARTICLE 8 SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored, handled and/or protected in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority or other Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are the following:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For Burkina Faso
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	RESTREINT

5. Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.
7. Transfer to third Parties or to international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of Defence products covered by this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.
8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, not contained in this Agreement, shall be regulated by a specific security Agreement to be concluded by the respective competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties.

ARTICLE 9 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through direct consultations and negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 11 SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENTS, REVISIONS AND PROGRAMMES

1. The Parties may conclude supplementary protocols in specific areas of cooperation on defense matters involving military and civilian establishments, under the terms of this Agreement.
2. Supplementary protocols negotiated between both Parties shall be elaborated according to relevant national procedures and shall be restricted to the purposes of this Agreement without contradicting the respective national legislations.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its supplementary protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Burkina Faso and according to mutual interests, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs of the Parties and the competent security Authorities for the aspects concerning the classified information of the Parties.
4. This Agreement shall be amended or revised by mutual consent, through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 10 of this Agreement.


**ARTICLE 12
DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall remain in force until either of the Parties decides, at any time, to terminate it.
2. The denunciation by a Party shall be notified to the other Party in writing and through diplomatic channels. It shall be effective ninety (90) days after the receipt of the mentioned notification by the other Party.
3. The denunciation of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise agreed upon by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 01.07.2019 in two originals, both in Italian, French and English, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
BURKINA FASO

